

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 38 del 27/07/2000 - rif.**

Determinazione n. 38 del 27/07/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

La prescrizione, di cui all'art.9 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, relativa ai requisiti tecnici delle SOA, tesa a garantire la presenza di idonee competenze tecniche all'interno della struttura, non esclude la possibilità di ricorrere all'assunzione di altro personale con contratti part time, purché, qualora si tratti di pubblico dipendente, non ricorra una situazione di conflitto di interessi tra l'incarico svolto nelle SOA e quello svolto presso l'ufficio pubblico di appartenenza: la posizione del dipendente pubblico in part time e la non ricorrenza di un conflitto di interessi deve essere dichiarata dal legale rappresentante e comunicata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Il direttore tecnico delle SOA non può svolgere anche incarichi professionali esterni per conto di soggetti pubblici o privati o presso altre SOA, poiché si configurerebbe un potenziale conflitto di interessi. L'azionista delle SOA può esserne contemporaneamente un dipendente, trovando applicazione le disposizioni dettate dal codice civile in materia. Il divieto contenuto nell'art.12 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, va inteso nel senso che le SOA non possono delegare a soggetti esterni all'organizzazione aziendale l'attività di attestazione, in ragione del rilievo pubblicistico di tale funzione, ma non esclude la possibilità di ricorrere a collaborazioni o consulenze esterne per attività strumentali o presupposte alle fasi nelle quali si attuano le valutazioni rilevanti ai fini dell'attestazione. L'indipendenza delle SOA, che deve essere intesa in senso funzionale e non strutturale, non è situazione suscettibile di essere definita con esattezza, secondo termini e contenuti predeterminati, ma va accertata caso per caso in relazione alla specifica funzione di cui si vuole garantire l'imparzialità; è, pertanto, necessario specificare, nel documento contenente l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della SOA, oltre ai dati anagrafici, le varie attività, pubbliche o private, dagli stessi esercitate ed i motivi di non contrasto con i principi di indipendenza, imparzialità e non discriminazione. Ferma restando l'ammissibilità del ricorso a strumenti di marketing, ai fini della garanzia dell'indipendenza di valutazione all'atto di attestazione, le SOA devono comunicare le modalità di contatto già avute o che intendono avere con i potenziali clienti e le forme di impegno con questi eventualmente attuate.